

## **MASSIMARIO IN MATERIA DI FISCALITA' E SPORT**

(A cura di Marco Longobardi)

**Corte di Cassazione, Sesta Sez. civ. Trib. - Ordinanza n. 9778 del 14.4.2021**

**Sponsorizzazioni – Manifestazioni sportive – Operazioni soggettivamente inesistenti – Fatture emesse da società e non da sportivo - Presunzione di mala fede – Non sussiste**

L'emissione di fatture da parte della società di sponsorizzazione di eventi sportivi e non direttamente da parte dello sportivo, non è sufficiente a provare la mala fede o la non consapevolezza del cessionario della fattura dell'eventuale meccanismo fraudolento posto in essere da terzi. E' infatti prassi diffusa l'affidamento della gestione dello sfruttamento dell'immagine di uno sportivo alle società e non allo stesso sportivo che rende la prestazione. In particolare, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, la stessa ha l'onere di provare, da un lato, l'oggettiva fittizietà del fornitore, dall'altro, la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisce in una frode carosello dimostrando (anche in via presuntiva ma sulla base di elementi oggettivi) che il contribuente era a conoscenza della sostanziale inesistenza del contraente o che avrebbe potuto apprendere tale circostanza secondo l'ordinaria diligenza. La circostanza che l'operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell'IVA non comporta ineludibilmente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione dell'IVA essendo necessario tutelare la buona fede del soggetto passivo il quale non può essere sanzionato con il diniego di tale diritto se non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella effettuata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'IVA.

Conforme a: CGUE: 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C440/04; 21 giugno 2012, Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11; 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14

**Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 1449 del 25.1.2021**

**Associazioni sportive - Interventi su impianti sportivi - Contributi in conto capitale - Sopravvenienza attiva – Formazione reddito di impresa - Sussistenza**

Il contributo in conto capitale riconosciuto alle associazioni sportive per interventi sugli impianti sportivi è una sopravvenienza attiva e, come gli altri componenti attivi, concorre alla formazione del reddito di impresa ai sensi dell'art. 88 c. 3, lett. b) del DPR 917/1986. Qualora l'associazione sportiva abbia optato per il regime forfetario speciale, il contributo in conto capitale (al pari, di regola, per gli altri componenti positivi) non è totalmente esente da tassazione ma concorre a formare il reddito d'impresa mediante l'applicazione al suo ammontare, di un coefficiente di redditività del 3%. Nella fattispecie la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte discostandosi dalle suddette "coordinate giuridiche" ha erroneamente ritenuto che la parte del contributo destinata dall'associazione sportiva ad attività commerciale fosse interamente tassabile come sopravvenienza attiva senza l'applicazione del coefficiente di redditività del 3%.

### **Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, Sez. VII, Sent. n. 18 del 25/01/2021**

#### **ASD – Raccolta pubblica fondi - Esclusione reddito imponibile - Art. 143 c. 3 lett. a) DPR 917/1986 - Omessa redazione rendiconto - Decadenza - Non sussiste**

I proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi sono esclusi dal reddito imponibile dell'ASD (ex art. 143, comma 3, lett. a) se realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, strutturalmente funzionali e in concomitanza di manifestazioni sportive. L'agevolazione tributaria in parola trova applicazione qualora la raccolta pubblica di fondi sia effettuata da un ente sportivo dilettantistico riconosciuto dal CONI che abbia optato per la Legge n. 398/1991 e che svolga tale raccolta nell'ambito di un numero di eventi non superiore a due volte l'anno entro il limite annuale complessivo di Euro 51.645,69. La mancata redazione del rendiconto (ex art. 5 D.M. n. 473/1999) da parte dell'ASD, non comporta la decadenza dalle agevolazioni in parola qualora l'associazione sportiva, in caso di controllo, fornisca all'Ufficio la documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile nel rispetto dei requisiti sopra indicati (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2013).

### **Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sez. III, Sent n. 702 del 19.2.2021**

#### **ASD - Art. 148 c. 3 DPR 917/1986 – Entrate istituzionali - Non imponibilità.**

Affinché un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e IRES, rispettivamente dall'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dall'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del 1986, non è sufficiente la sua astratta appartenenza a una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che la stessa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni da esse

imposte. In altri termini, gli enti di tipo associativo possono godere del previsto trattamento agevolato a condizione non solo dell'inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell'articolo 5 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ma anche dell'accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Non sono soggette a tassazione, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del DPR 917/1986, le entrate istituzionali delle ASD costituite dalle quote degli associati e dei corrispettivi specifici incassati per le prestazioni rese verso i soci o tesserati a Federazioni alle quali gli stessi sono affiliati.